



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria

sanita.pubblica@regione.piemonte.it

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente **21.12.2017**

Torino, (*)

Protocollo n. (*) **25735** \1409A

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.90.S4.fc10/2014C.sf4.d4

Allegati n. 3

Alla c.a. dei Direttori
- dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione (SIAN)
- dei Servizi Veterinari
Area B
Area C
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
della Regione Piemonte
LORO SEDE

e p.c. Alla c.a. dei Direttori
- dei Servizi Veterinari Area A
- dei Dipartimenti di Prevenzione (DP)

delle ASL della Regione Piemonte
LORO SEDE

Oggetto: DGR 2 ottobre 2017 n. 28-5718 e DD 673 del 30 ottobre 2017. Adozione di moduli unificati e standardizzati. Notifica sanitaria ex art. 6 Reg. (CE) 852/04.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono alcune istruzioni operative (Allegato 1) per l'applicazione degli atti approvati a seguito degli Accordi Stato - Regioni e Province autonome Rep. Atti n. 46/CU, n. 76/CU e n. 77/CU per la semplificazione amministrativa.

Si allegano, inoltre, un diagramma di flusso inerente la notifica sanitaria ai fini della registrazione delle imprese alimentari (Allegato 2) e la nota del Ministero della Salute prot. n. DGISAN/41148 del 10.12.2012 (Allegato 3), citata nelle istruzioni operative, già trasmessa ai Servizi.

I documenti approvati con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e DD n. 673 del 30 ottobre 2017 sono disponibili sul sito web regionale alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/alimenti/notifica-imprese-alimentari>, al percorso Regione Piemonte – Aree tematiche: Sanità – Operatori - Alimenti – Notifica e registrazione delle imprese alimentari.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

CMS/AC/RB/CR/AG

Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 TORINO
Tel. (011) 432.15.15 - Fax (011) 432.25.70

Istruzioni operative per i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL regionali

Le nuove disposizioni in merito alla trasmissione delle notifiche sanitarie alle ASL da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) hanno comportato un netto cambiamento delle procedure applicate sia da parte dei privati sia da parte delle Autorità competenti; si ritiene pertanto opportuno fornire ulteriori precisazioni riguardo alle disposizioni descritte negli atti recentemente approvati, quali la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 673 del 30 ottobre 2017.

1 – Modulistica

Con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 20-5198 del 19 giugno 2017, n. 29-5207 del 19 giugno 2017 e n. 16-5652 del 25 settembre 2017, la Regione Piemonte ha adottato una serie di “moduli specifici” unificati e standardizzati in materia di attività commerciali/artigianali ed in materia edilizia, attualmente disponibili sul sito ufficiale della Regione Piemonte – Commercio, alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/commercio/> nella sezione “In evidenza”.

La DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017 ha approvato, tra l’altro, il modulo “Scheda anagrafica”, comune a tutte le attività produttive, che contiene i dati relativi alla Ditta che presenta l’istanza (ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, ecc..) da allegare a ciascun “modulo specifico” e/o alla notifica sanitaria, quest’ultima trasmessa tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai fini di adempiere all’obbligo dell’OSA di notificare la propria attività all’Autorità competente al controllo (l’Azienda Sanitaria Locale - ASL), come previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

La DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 contiene le procedure per la notifica sanitaria degli OSA che producono, trasportano, commercializzano o somministrano alimenti, l’“All. A – Notifica sanitaria” e gli importi dei diritti sanitari (Allegato C), in attuazione dei recenti Accordi approvati in Conferenza unificata per la semplificazione amministrativa.

La DD n. 673 del 30 ottobre 2017, oltre a completare le istruzioni per la notifica sanitaria degli stabilimenti, ha approvato una serie di modelli, che si possono dividere in tre gruppi:

- **allegati 2, 3 e 4:** contengono i modelli che l’OSA deve utilizzare per inviare direttamente all’ASL, tramite PEC, alcune informazioni necessarie al fine di eseguire i controlli ufficiali previsti dal Reg. (CE) 882/2004, che consentono alle ASL di classificare con maggior precisione la tipologia di attività degli operatori, mantenere aggiornate le informazioni richieste da parte del Ministero della Salute, organizzare con efficienza l’attività di vigilanza programmando le attività di controllo ufficiale sulla base di criteri di rischio. Tali modelli devono pervenire all’ASL competente per il controllo dello stabilimento contestualmente, ovvero senza ritardo, rispetto alla trasmissione della notifica sanitaria al SUAP, ma non fanno parte della notifica sanitaria e non è richiesto che siano allegati a questa; la loro trasmissione all’ASL é necessaria e potrà essere nuovamente prescritta in ambito di controllo ufficiale;
- **allegati 5, 7 e 8:** contengono i modelli che l’OSA deve utilizzare per chiedere il riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, degli stabilimenti che producono additivi, aromi ed enzimi alimentari, alimenti particolari ed integratori alimentari o germogli. Si tratta di moduli autonomi rispetto alla notifica sanitaria, che devono essere trasmessi al SUAP per l’inoltro all’ASL ai fini dell’istruttoria della pratica di riconoscimento;

- **allegato 6:** contiene il modello che deve essere allegato alla notifica sanitaria da parte di chi vende funghi epigei spontanei, da trasmettere, tramite il SUAP, sia all'ASL che al Comune.

Le indicazioni operative ed i moduli approvati con la DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e la DD n. 673 del 30 ottobre 2017 sono disponibili seguendo il percorso: Regione Piemonte – Aree tematiche: Sanità – Operatori - Alimenti – Notifica e registrazione delle imprese alimentari, alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/alimenti/notifica-imprese-alimentari> .

2 – Trasmissione della documentazione

In generale gli OSA trasmettono al SUAP:

- a. la “Scheda anagrafica”;
 - b. il modulo “Notifica ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004)”, di seguito indicato “All. A – Notifica sanitaria”, approvato dalla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017. Come previsto dall’Allegato B della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, qualora uno stesso soggetto/impresa svolga nello stesso stabilimento più tipologie di attività (es. attività di panificazione e commercio di altri alimenti) dovrà trasmettere un solo modulo “All. A – Notifica sanitaria”.
- Alla notifica sanitaria dovrà essere allegata copia del documento di identità del/i titolare/i nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta in firma digitale e in assenza di procura;
- c. la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (il cui importo è stato definito dall’Allegato C della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017), nei casi previsti.

In caso di notifica sanitaria, il SUAP trasmette sempre all’ASL la “Scheda anagrafica, l’All. A – Notifica sanitaria” e l’eventuale ricevuta del versamento dei diritti sanitari.

Si riepilogano di seguito i casi particolari per i quali dovranno pervenire all’ASL, tramite il SUAP, oltre alla documentazione appena citata, anche i “moduli specifici” trasmessi dall’OSA, relativi alle diverse attività produttive, commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o artigianali. Per inciso, si precisa che i “moduli specifici” trasmessi potrebbero essere più di uno qualora si intendano attivare più tipologie di attività (es. sia attività di panificazione sia commercio di altri alimenti). Per alcune categorie produttive, ad esempio le attività artigianali diverse dal panificio, i “moduli specifici” unificati non sono ancora stati approvati.

2.1 – Vendita mediante apparecchi automatici

2.1.1. Vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale

L’art 17, c. 4 del D.L.vo 114/98 e l’art. 6 bis della LR 28/99 prevedono che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo sia soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

Se la Ditta vende alimenti e bevande mediante distributori automatici posti in apposito locale segnala la propria attività utilizzando:

- a. la “Scheda anagrafica”;
- b. uno dei “moduli specifici” previsti per il commercio in sede fissa;
- c. il modulo “All. A – Notifica sanitaria”: in quest’ultimo modulo indica la sede del locale dove sono collocati i distributori automatici barrando, oltre alla voce corrispondente nella sezione “Commercio al dettaglio di alimenti e bevande”, anche la specifica attività alla voce “Distributori automatici di alimenti confezionati e bevande”;
- d. la ricevuta del versamento dei diritti sanitari.

In caso di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale non è previsto che il SUAP trasmetta all’ASL anche il “modulo specifico” per l’avvio dell’attività commerciale in sede fissa.

Si precisa che i moduli “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica” e “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari” non sono da trasmettere se la vendita di alimenti mediante apparecchi automatici avviene in apposito locale.

2.1.2. Vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici posti su area privata/pubblica

Se l’OSA vende alimenti e bevande mediante distributori automatici posti in spazi o locali ubicati su area privata e/o pubblica, notifica la propria attività inviando all’ASL, tramite il SUAP competente sul laboratorio e/o sul deposito o sulla sede degli uffici dove sono conservati i documenti commerciali o sulla sede legale, la seguente modulistica:

- a. la “Scheda anagrafica”;
- b. il modello “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica”;
- c. il modello “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari” (un modello per ogni ASL sul cui territorio sono presenti delle installazioni);
- d. il modulo “All. A – Notifica sanitaria”, dove deve essere indicata la specifica attività “Distributori automatici di alimenti confezionati e bevande”;
- e. la ricevuta del versamento dei diritti sanitari.

Il SUAP trasmette i moduli a) e c) ad altre eventuali ASL competenti sulla sede delle installazioni.

Per gli aggiornamenti semestrali delle postazioni, l’OSA trasmette all’ASL, tramite il SUAP che ha ricevuto la notifica sanitaria:

- la “Scheda anagrafica”;
- la “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari” (un modello per ogni ASL sul cui territorio sono presenti delle installazioni).

Il SUAP trasmette entrambi i moduli a ciascuna ASL competente sulle sede delle installazioni.

Qualora l’OSA disponga di più laboratori e/o depositi dovrà notificare, ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, ciascuno di questi.

Qualora l’OSA non disponga sul territorio regionale di alcun laboratorio o deposito o sede di uffici dove sono conservati i documenti o sede legale, non è tenuto a notificare la propria attività nella Regione Piemonte. In questo caso, le ASL regionali devono comunque ricevere le informazioni relative alla localizzazione dei distributori presenti sul proprio territorio. Sia in fase di trasmissione della notifica sanitaria prevista dal Reg. (CE) n. 852/2004, sia per l’aggiornamento semestrale delle postazioni, è necessario che i SUAP extra regionali trasmettano alle ASL della Regione Piemonte le informazioni relative alla localizzazione di questi distributori.

2.2 - Segnalazioni per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

E’ necessario che l’OSA invii al SUAP, che la inoltra all’ASL almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione (come previsto dalla DGR n. 20-5198 del 19.06.2017):

- la “Scheda anagrafica”
- il modulo “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande”, approvato con DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017;
- l’“All. A – Notifica sanitaria”;
- la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (nei casi previsti), come disposto dalla DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 relativa alle manifestazioni temporanee.

Nelle more dell'aggiornamento della DGR 27-3145 del 19.12.2011 (rettificata dalla DD n. 218 del 28.03.2012) si ritiene opportuno che, al fine del controllo ufficiale, l'OSA trasmetta, direttamente all'ASL competente per territorio, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, copia dei moduli A o B approvati con la DGR 27-3145 del 19.12.2011. La trasmissione dei moduli A o B all'ASL non è un completamento della notifica sanitaria ma deve essere intesa come mera trasmissione di informazioni, al fine di permettere il controllo ufficiale previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004.

2.3 - Subingresso in attività.

Non essendo prevista, nel riquadro 2 - SUBINGRESSO dell'"All. A – Notifica sanitaria", l'indicazione della sede operativa dello stabilimento, nelle more dell'approvazione di una integrazione al modello approvato con Accordo Rep. Atti 46/CU, in applicazione di quanto previsto dall'art 6 dell'Allegato B alla DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, in caso di subingresso, il SUAP trasmette all'ASL, la seguente documentazione:

- la "Scheda anagrafica";
- il modulo specifico di subingresso:
 - o il modulo "Comunicazione per il subingresso in attività di commercio" approvato con DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017 o eventuali altri moduli per il subingresso che saranno approvati con successiva deliberazione per specifiche tipologie produttive;
- (oppure)
 - o il modulo "Comunicazione per il subingresso in attività" approvato dall'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 46/CU del 4 maggio 2017, che deve essere utilizzato da tutti gli OSA non compresi nella casistica precedente;
- l'"All. A – Notifica sanitaria";
- la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (nei casi previsti).

2.4 - Cessazione di attività.

In caso di cessazione, si ritiene sufficiente che il SUAP trasmetta all'ASL la seguente documentazione:

- la "Scheda anagrafica";
- l'"All. A – Notifica sanitaria".

Questa documentazione deve essere trasmessa, tramite il SUAP, da parte di tutti gli OSA che cessano o sospendono temporaneamente l'attività: tra questi i panificatori, sebbene nello specifico modulo approvato con DGR n. 16-5652 del 25 settembre 2017 la notifica sanitaria non compaia tra gli allegati richiesti; devono inviarla tutti gli OSA artigiani o di altre categorie per i quali non sono ancora stati approvati specifici moduli unificati e standardizzati.

2.5 - Modifica della tipologia di attività

Nelle more dell'approvazione di una integrazione al modello "All. A – Notifica sanitaria" approvato con Accordo Rep. Atti 46/CU relativamente al riquadro 3 - MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA', riquadro nel quale non è prevista l'indicazione della sede operativa dello stabilimento, in caso di modifica della tipologia di attività, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, della DD n. 673 del 30.10.2017, l'ASL dovrà desumere i dati relativi alla sede dello stabilimento dall'allegato 2 della DD n. 673 del 30.10.2017 - "Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale", che l'OSA trasmette all'ASL al fine del controllo ufficiale.

3 - Casi particolari

Anche le attività di commercio prive di deposito (es: il commercio di alimenti on line) sono soggette all'obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004: come previsto dalla nota del Ministero della Salute DGISAN 41148 del 10.12.2012 (che si allega), se l'OSA dispone di una sede operativa/uffici dove sono conservati i documenti commerciali, dovrà trasmettere la notifica sanitaria per questa unità.

L'attività di consulenza/intermediazione, attraverso la quale si forniscono esclusivamente servizi agli OSA ma che non comprende la proprietà (della merce o del marchio) o la detenzione di alimenti o bevande, non è soggetta alla notifica sanitaria.

Le farmacie e le parafarmacie non devono effettuare la notifica sanitaria sebbene vendano, oltre a farmaci ed altri dispositivi, un'ampia gamma di alimenti. Come già previsto nel precedente atto regionale (la DGR n. 16-4910 del 14.11.2012), anche nella DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, all'allegato B, art. 5, punto 3 - Situazioni particolari, è previsto che queste, essendo già in possesso, per la loro attività, di specifica autorizzazione, siano esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione. Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari è sufficiente la trasmissione, interna all'ASL, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN), dei dati relativi alle singole farmacie/parafarmacie.

L'attività di catering rientra nella ristorazione collettiva. Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, nella risoluzione n. 8562 del 17 gennaio 2013, ha definito catering il "preparare i pasti in un luogo di produzione per poi trasportarli in un altro per il consumo da parte di una collettività". Il "banqueting" riguarda l'attività di produzione e somministrazione di alimenti nel luogo dove sono consumati.

Per commercio all'ingrosso "Cash & Carry" si intende un sistema di vendita organizzato come un self service, in cui l'utente professionale, in possesso di partita IVA, acquista, paga in contanti e porta via la merce con mezzi propri.

Il trasporto di alimenti e bevande "conto terzi", soggetto alla notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004, riguarda la fornitura di servizi di trasporto di alimenti e/o bevande di proprietà di terzi, a fronte di un corrispettivo. È necessario notificare ogni unità dell'impresa.

4 – Macellerie e pescherie

L'attività di macelleria e/o pescheria, per la sola vendita al dettaglio, con annesso laboratorio o con spazi/attrezzature dedicate per la preparazione di carni/preparati/prodotti/pronti a cuocere, dovrà essere notificata indicando nell'"All. A – Notifica sanitaria" alla voce "Alimenti di origine animale – registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)" e nello specifico alle sottovoci:

- Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi;
- Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi.

Se l'attività è finalizzata alla vendita su area pubblica dovrà essere specificato anche alla voce "Commercio ambulante" se si tratta di modalità "a posto fisso" o "In forma itinerante".

Nel caso di vendita di carni, prodotti a base di carne, preparazioni di carne, prodotti ittici e/o preparazioni di prodotti della pesca preconfezionati all'origine (pertanto senza alcun tipo di manipolazione) dovrà essere indicata solamente la voce "Commercio al dettaglio di alimenti e bevande" con le specifiche "In esercizio di vicinato" o "In media struttura di vendita" o "In grande struttura di vendita". Inoltre, nel sistema informativo regionale (Vetalimenti/SIAN Piemonte) l'ASL dovrà applicare un segno di spunta su "dettaglio".

5 - Apicoltura

L'apicoltore professionista che effettua l'attività di raccolta (intesa come recupero dei melari) smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele, rientra nell'attività primaria e, se già registrato in una banca dati, ha assolto gli obblighi per la notifica di inizio attività ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04.

Tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato- Regioni Rep. Atti 212/CSR del 10.11.2017 recante le "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) n. 882/04 e 854/04", in particolare l'allegato 3, dove si precisa che per "Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario" il termine "raccolta" va inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria, in caso di "Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione", dovrà sempre essere trasmessa la notifica sanitaria.

Quindi, qualora l'OSA svolga attività di trasformazione/lavorazione e/o aggiunte al miele (es. aggiunta di nocciole) o effettui il confezionamento di miele proveniente da apiari diversi dal proprio, deve notificarsi indicando nel modulo "All. A – Notifica sanitaria", alla voce "Alimenti di origine animale – registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)", l'attività "Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione".

Continuano altresì ad essere valide le indicazioni contenute nelle comunicazioni trasmesse, in applicazione della DGR 14 novembre 2012 n. 16-4910 e della DD 15 novembre 2012 n. 799, relative ai laboratori di smielatura e alla segnalazione di inizio attività, con prot. n. 12495/DB2017 del 5 giugno 2014, prot. n. 16340/DB2017 del 22 settembre 2014 e prot. n. 18367/A140/A del 5 ottobre 2015.

6 - Elicicoltura

L'attività di confezionamento delle chioccioline di terra/mare rientra tra l'attività primaria e pertanto, se l'OSA è già registrato in una banca dati, non deve essere notificata ai sensi del Reg. (CE) 852/04. Diversamente, l'attività di lavorazione delle chioccioline intesa come spurgatura/preparazione deve essere notificata al Servizio Veterinario per il tramite del SUAP, indicando nel modulo "All. A – Notifica sanitaria", alla voce "Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento", l'attività "Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)".